



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
SETTORE 3 SOCIALE ISTRUZIONE CULTURA
Servizio Diritti Sociali – Emergenza Abitativa

BANDO ANNO 2011 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n.96;
- la Legge regionale toscana del 24 febbraio 2005, n.41;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 aprile 2009 n.265;
- la propria determinazione n. 427 del 17.05.2011 di approvazione dello schema del presente bando;

RENDE NOTO

Che, a partire dalla data del **18 maggio 2011**, data di pubblicazione del presente bando, **fino al 17 giugno 2011** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2011, oppure dalla data di decorrenza del contratto se successiva, fino al mese di dicembre 2011.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del richiedente - nonché per i punti D), E1) ed E2) da parte di tutti i componenti il nucleo familiare - al momento della presentazione della domanda e comunque entro la data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti e condizioni:

A) Cittadinanza:

A-1 Cittadinanza italiana; oppure

A-2 Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea; oppure

A-3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso occorre:

- 1) il possesso di un regolare permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno ai sensi della vigente normativa in materia (art.5 della legge regionale 24 febbraio 2005 n.41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286);

- 2) il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. E' possibile autocertificare tale stato elencando le date ed i Comuni di residenza

B) Residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e che deve essere posto nel Comune di San Giuliano Terme;

C) Essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla legge regionale n° 96/1996) regolarmente registrato. Tale alloggio deve essere adibito ad abitazione principale, essere corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di San Giuliano Terme. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità presente all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti (TIA).

D) Reddito:

D1) è necessario presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad **€26.966,80**;

D2) è necessario presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (per l'anno 2011 pari ad **€12.153,18**);
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2011 (pari ad **€12.153,18**) e l'importo di **€26.966,80**;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore a **€14.715,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 628/2009).

L'attestazione ISE/ISEE, valevole per questo bando di concorso, è quella risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2011 (**redditi 2010**).

Coloro che alla data di presentazione della domanda o alla data di scadenza del bando non sono ancora in possesso dell'attestazione ISE/ISEE relativa ai redditi del 2010, potranno presentare quella relativa ai redditi 2009, ancora in corso di validità, salvo poi aggiornarla con i redditi 2010 entro il termine di scadenza dei ricorsi alla graduatoria provvisoria, pena l'esclusione dalla graduatoria.

L'attestazione ISE/ISEE dovrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dalla Sede INPS.

E) Assenza delle seguenti condizioni:

E1) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel comune di San Giuliano Terme e nei comuni limitrofi, secondo la definizione riportata nella delibera del Consiglio Regionale n. 97/2001 secondo cui “*Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c della Tabella A allegata alla L.R. 96/962*”;

E2) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre:

Numero dei componenti il nucleo familiare	1	2	3	4	5	6 e oltre
Vani catastali	3	4	4,5	5	6	7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui alla lettera E2 è convenzionalmente ridotto della metà.

Art. 2 - Nucleo familiare

Al fini del presente bando si considera nucleo familiare del richiedente quello risultante dalla attestazione ISE/ISEE ai sensi del D.Lgs n.109/98 così come individuato dall'art. 1-bis del D.P.C.M. n. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt.1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 4 – Presentazione delle domande

Le domande devono essere compilate, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000, unicamente su moduli predisposti dal Comune di San Giuliano Terme.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate - **entro e non oltre il 17 giugno 2011** - allo Sportello Unico al Cittadino del Comune di San Giuliano Terme, oppure essere spedite tramite raccomandata postale entro la data sopra indicata. Lo Sportello Unico al Cittadino è .aperto: **fino all'11 giugno (orario invernale)**, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15, **dal 13 giugno (orario estivo)**, dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.00.

Nel caso di domande spedite per raccomandata o inoltrate da terzi deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido da cui risulti la firma del richiedente.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto.

Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza **non saranno considerate valide** al fine della partecipazione al presente bando. Per le domande spedite per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Copia del presente bando e dei moduli di domanda sono disponibili presso lo Sportello Unico al Cittadino e sul sito www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e forma la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità nell'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati nella graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare il ricorso in opposizione avverso la stessa.

Art. 6 - Durata dei contributi

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2011 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2011, e cessa al 31/12/2011.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra il 1/1/2011 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando ovvero nel caso di esaurimento delle risorse.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto ingiustificato a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nei termini previsti dalla vigente normativa. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere di manutenzione.

Art. 7 - Calcolo del contributo

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa riferiti all'anno 2010, salvo quanto previsto all'art.1, punto D.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto se il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al primo gennaio 2011, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei Servizi Sociali della SOCIETÀ DELLA SALUTE, il contributo sarà erogato direttamente ai Servizi Sociali della SOCIETÀ DELLA SALUTE stessi a titolo di rimborso.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno

alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure indicare l'ente erogatore del contributo e, se già riscosso o conosciuto, l'importo di tale contributo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Art. 8 – Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato ai beneficiari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana **previa presentazione delle ricevute** che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. **L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.**

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di San Giuliano Terme e da quest'ultimo, a sua volta, integrate, secondo quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n.265 del 6 aprile 2009.

L'Amministrazione **si riserva**, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate. Contestualmente sarà ripartita la quota del fondo a carico del Comune.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B - in percentuale inferiore al 100% del contributo teorico, secondo una ripartizione proporzionale (**che potrà essere diversa per le diverse fasce**) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di San Giuliano Terme ed il numero dei beneficiari.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione e le ricevute relative all'intero anno 2011 dovranno essere consegnate, **entro il termine perentorio del 20 gennaio 2012**, allo Sportello Unico al Cittadino del Comune di San Giuliano Terme, oppure inviate tramite **per posta**, a mezzo raccomandata..

Art.9 - Informativa

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n. 196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al

presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dr Anna Moschetti

Il Dirigente
Dr Anna Moschetti